

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 72.

Interventi per il recupero del patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione del Veneto intende cooperare con la Regione Friuli-Venezia Giulia nel restauro del materiale storico-artistico, che testimonia una comune matrice culturale e civile, gravemente danneggiato a causa degli eventi sismici.

Art. 2

L'identificazione delle opere sulle quali intervenire sarà effettuata, sulla base di un elenco fornito dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, da una Commissione di 3 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale del Veneto.

Art. 3

Per gli interventi previsti dalla presente legge è prevista una spesa di L. 26.000.000 alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del Cap. 096109720 "Fondo riserva per spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

— in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 0096109720	L. 26.000.000	
Fondo finale di cassa		L. 26.000.000
	<hr/>	
	L. 26.000.000	L. 26.000.000
— in aumento:		
Cap. 097009811		
"Interventi per il recupero del patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia danneggiato dal terremoto"		
(capitolo di nuova istituzione)	L. 26.000.000	L. 26.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 29 dicembre 1978

Tomelleri